

**DELIBERA n° 96 / 2020**

Definizione della controversia

**XXXXXXXXX / Vodafone Italia S.p.A.**

GU14 / 220 / 17

***IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA SICILIA***

nella seduta del 10/06/2020

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n°481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n°249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n°259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n°2, successivamente modificata e integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (*CORECOM*);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra
- l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
  - la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
  - la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il *CORECOM SICILIA* per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l'Autorità ha delegato il *CORECOM SICILIA* alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;

**VISTO** il “Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, approvato con delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

**VISTO** il “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, adottato con delibera n°73/11/CONS del 16 febbraio 2011;

**VISTA** l’istanza di definizione **dell’XXXXXXXXXX**, ditta individuale, P. IVA XXXXXXXXXX, presentata il 4 maggio 2017 al prot. n° 23816;

**VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e verificata la regolarità;

**CONSIDERATA la posizione dell’istante:**

Il sig. XXXXXXXXX titolare dell’omonima XXXXXXXXX, con riferimento al contratto n°7.1904543 con il numero di utenza fissa n. XXXXXXXXXXXXX e mobile n. YYYYYYYYYYY, sostiene che in data 24.02.2017 la Vodafone Omnitel abbia bloccato il dispositivo mobile “Iphone 6s Space Gray” identificato con codice 8939104060006056907, provocandogli un grave danno all’attività lavorativa.

Riferisce di avere appreso in data 27.02.2017 che il sopra detto blocco era stato effettuato con motivazione “insoluti”.

Pertanto, il sig. XXXXXXXXX, sostiene di avere inviato una diffida ad adempiere alla Vodafone Omnitel rimasta senza riscontro.

In base a tali premesse, chiede:

- 1) Il ripristino del dispositivo “Iphone 6s Space Gray” identificato con codice 8939104060006056907;
- 2) L’indennizzo per il blocco del dispositivo dal 24.02.2017;
- 3) L’indennizzo per la mancata risposta al reclamo dal 01.03.2017;
- 4) Ogni altro indennizzo come previsto dalla Delibera 73/11/CONS;
- 5) Il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.;
- 6) Il rimborso delle spese del procedimento.

**CONSIDERATA la posizione dell’operatore:**

La *Vodafone Italia S.p.A.* (di seguito *Vodafone*) nella propria memoria difensiva asserisce la correttezza del proprio operato gestionale sostenendo la legittimità del blocco da parte dell’operatore a fronte dell’inadempimento del sig. XXXXXXXXX

al pagamento delle fatture per un importo complessivo di € 987,97.

La Vodafone contesta la richiesta di indennizzo eccependo l'inammissibilità di ogni richiesta esulante dai casi previsti dal contratto, dalle carte di servizi, nonché dai casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Altresì, rileva l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno espressamente esclusa dalla normativa Agcom.

**CONSIDERATA la motivazione della decisione:**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria le richieste formulate dalla parte istante devono essere rigettate per le seguenti motivazioni.

Per quanto concerne il punto 1) ripristino del dispositivo "Iphone 6s Space Gray" identificato con codice 8939104060006056907, si osserva che la richiesta non può essere accolta in quanto esula dall'ambito di competenza di questo Corecom, il quale in base a quanto stabilito dalla Delibera 173/07/CONS, articolo 19, comma 4, può unicamente condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché dai casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Vanno rigettate anche le richieste di cui al punto 2) e 4) in quanto nessun indennizzo risulta dovuto per il blocco del dispositivo dal 24.02.2017 alla luce del persistente totale inadempimento nel pagamento delle fatture per il costo dei servizi e dispositivi di cui al contratto tra le parti. L'operatore, infatti, ha legittimamente sospeso il proprio adempimento non potendosi esigere né in base al contratto stesso né in base all'art. 1460 c.c. l'adempimento della prestazione di una parte a fronte dell'inadempimento dell'altra.

Vanno rigettate le richieste di cui al punto 3) relative all'indennizzo per la mancata risposta al reclamo dal 01.03.2017 in quanto parte istante non ha prodotto alcuna allegazione da cui risulta che il reclamo sia stato inoltrato all'operatore.

Si rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 formulata al punto 5) in quanto esula dalla competenza di questo CORECOM la valutazione di richieste che non afferiscano a rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti da contratti, carte dei servizi, disposizioni normative o delibere dell'Autorità ex art. 19 comma 4 della Delibera 173/07/CONS.

Con riferimento al punto 6) visto il rigetto delle richieste dell'istante si dispone la compensazione delle spese tra le parti.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente della Segreteria CORECOM, *arch. Francesco Di Chiara*, il Comitato all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

il rigetto dell'istanza dell'**XXXXXXXXXX**, ditta individuale, P. IVA XXXXXXXXX, nei confronti della società **Vodafone Italia S.p.A.**


Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del CORECOM SICILIA e dell'AGCOM.

*Palermo, 10/06/2020*

IL PRESIDENTE

*Prof.ssa Avv. Maria Annunziata Astone*



Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
Il Dirigente della Segreteria CORECOM SICILIA

*arch. Francesco Di Chiara*

